

seguito della vendita di alcuni cespiti, e discutibili trattenute a fronte di soggettive interpretazioni di alcune clausole contrattuali. Ma, nella sostanza, allo scadere dei diciotto mesi previsti dall'atto quadro per il pagamento del corrispettivo, la Liquidazione dispone di gran parte della liquidità prevista.

E' doveroso, pertanto, individuare le cause che non hanno consentito il pagamento dei creditori nei tempi e nella misura previsti dai provvedimenti collegiali autorizzativi della vendita di massa e della sottoscrizione dell'atto quadro.

E' pur vero che successivamente alla firma dell'atto quadro la Liquidazione ha provveduto al pagamento dei crediti prededucibili di quelli privilegiati ed alla distribuzione ai creditori chirografari di un primo acconto pari al 20% dei loro crediti; ma il pagamento nella integrale percentuale (40%), previsto con la cessione di massa dei beni della Federconsorzi, sarà eseguito solo nella seconda metà del 1999 e cioè, dopo oltre quattro anni dal pagamento dell'ultima rata del corrispettivo previsto dall'atto quadro.

Ad avviso dello scrivente, le cause vanno individuate

- a. Nella difforme formulazione del testo dell'atto quadro rispetto alle condizioni poste dal Tribunale con il decreto 20/22 luglio 1993;